



Contratto collettivo decentrato integrativo 2010

Oggi 11 novembre 2010 presso la sede della Camera di commercio di La Spezia si sono incontrati i signori:

per la parte pubblica

- Dr. Stefano Senese, Segretario Generale, Presidente della Delegazione trattante
- Dr. Stefano Spinelli, Funzionario, componente della Delegazione trattante;
- Dr.ssa Camilla Rossino, Funzionario, componente della Delegazione trattante

per la parte sindacale

- Dr.ssa Di Alesio Magda e Dr. Francesco Fiorino (RSU);
- Ing. Gabriele Boni (ISA);
- Rag. Alberto Giarelli (CISL);
- Sig.ra Nadia Maggiani e Dr.ssa Simona Duce (UIL/SNALCC);
- Dr. Daniele Lombardo (CGIL).

Per la sottoscrizione del Contratto collettivo decentrato integrativo, predisposto ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 1/4/1999 così come modificato dall'art. 4 del CCNL 22/1/2004, dall'art. 4 del CCNL dell'9/5/2006, dall'art. 5 del CCNL 11/4/2008 e dall'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 del Comparto Regioni e Autonomie Locali, sottoposto al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere positivo sulla compatibilità degli oneri con i vincoli di bilancio in data 18/10/2010, e approvato dalla Giunta camerale nella seduta del 18/10/2010.

Per la Camera di Commercio IAA	Per la parte sindacale
	RSU
<i>[Signature]</i>	Magda Di Alesio
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	
	PER ISA <i>[Signature]</i>
	PER CISL <i>[Signature]</i>
	PER UIL/SNALCC <i>[Signature]</i>
	PER CGIL <i>[Signature]</i>



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente contratto decentrato integrativo si applica a tutto il personale non dirigenziale dipendente della Camera di Commercio della Spezia con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale.

Articolo 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

Il presente contratto concerne il periodo 1/1/2010-31/12/2010 per le parti ad esso delegate dai CCNL vigenti.

Sono fatte salve le materie che, per loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti o collegate al naturale sviluppo dell'organizzazione stessa.

L'impostazione generale del contratto è stata definita in coerenza con i vincoli risultanti dall'art. 40 del d.lgs. 165/2001 e dagli stessi CCNL vigenti. Le modalità di utilizzo delle risorse sono determinate con cadenza annuale e coerentemente alla disponibilità delle risorse a bilancio.

Il presente contratto decentrato integrativo conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto decentrato.

Le parti convengono altresì che le norme applicate al momento della sottoscrizione del presente contratto integrativo decentrato sono state da ultimo aggiornate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2008-2009, del 31 luglio 2009.

In merito alle modalità di gestione delle relazioni sindacali e del rapporto di lavoro si richiamano integralmente gli artt. dal n. 3 al n. 9 del Contratto integrativo decentrato per l'anno 2004 sottoscritto in data 15/6/2005.

Le parti concordano peraltro sulla opportunità di sviluppare ulteriormente il sistema delle relazioni sindacali attraverso la puntuale e costante informativa che l'Ente intende realizzare in merito alle materie riguardanti il personale dipendente, utilizzando strumenti quali riunioni e incontri o tramite la trasmissione di lettere circolari, ordini di servizio e comunicazioni a dipendenti e/o rappresentanti sindacali e RSU.

Il presente contratto pertanto contiene indicazioni in merito unicamente alla sezione Trattamento economico.



TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 3 - Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Lo stanziamento è stato approvato dalla Giunta camerale con deliberazione del 2 ottobre u.s. ed è stato calcolato facendo riferimento agli artt. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004 come integrato dal CCNL 9/5/2006, dal CCNL 11/4/2008 e da CCNL 31/7/2009 art. 4. Le parti concordano quindi di destinare a sostegno delle iniziative per migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi le seguenti risorse:

Risorse per il finanziamento del fondo ANNO 2009	
VOCE	IMPORTO
"risorse decentrate" aventi carattere di certezza, stabilità e continuità per l'anno 2010 determinata ex CCNL 1/4/1999, ai sensi dell'art. 31 - comma 2 - del CCNL 22/01/2004	156.490,43
Incremento previsto per importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento al personale comunque cessato dal servizio a decorrere dall'1.1.2000, ricalcolati al 31/12/2010 (Cessazioni dal servizio dipendenti Garzonotti, Fontana, Brizzi e Viola)	6.605,30
Incremento previsto dal CCNL 2002/2003 art. 32 comma 1 pari a 0,62% monte salari anno 2001 (Euro 1.102.804,76)	6.837,39
Incremento previsto dal CCNL 2002/2003 art. 32 comma 2 e 4 pari a 0,50% monte salari anno 2001 (Euro 1.102.804,76)	5.514,02
Incremento previsto dal CCNL 2002/2003 art. 32 commi 2,4 e 7 pari al 20% monte salari anno 2001 (Euro 1.102.804,76) destinato ad alte professionalità (Importo disponibile € 2.205,61)	-
Ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 9/5/2006 avente ad oggetto "Incrementi delle risorse decentrate", Le Camere di Commercio, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 41%, a decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Pertanto tale importo potrà essere effettivamente utilizzato solo successivamente alla verifica del rispetto della suddetta percentuale.	5.736,17



Ai sensi dell'art. 8 del CCNL del 11/4/2008 avente ad oggetto "Incrementi delle risorse decentrate", le Camere di Commercio, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 41%, a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Pertanto tale importo potrà essere effettivamente utilizzato solo successivamente alla verifica del rispetto della suddetta percentuale.	7.241,87
Ai sensi dell'art. 8 del CCNL del 11/4/2008 avente ad oggetto "Incrementi delle risorse decentrate", le Camere di Commercio, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 34 e il 26% , a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,3% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Pertanto tale importo potrà essere effettivamente utilizzato solo successivamente alla verifica del rispetto della suddetta percentuale.	3.620,93
TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2010	192.046,11
A decorrere dal 1 aprile 1999, le risorse economiche di cui al comma 1 sono integrate di un importo corrispondente all'1,2 % su base annua del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza (art. 15 - comma 2 - CCNL 1/4/1999)	10.715,49
Art. 15 - comma 5 del CCNL 1/4/1999 - Risorse derivanti dall'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili. Nell'anno 2010 sono previsti processi di riorganizzazione delle attività amministrative camerale attraverso l'informatizzazione di processi quali il mandato elettronico, la rilevazione delle presenze on-line e la gestione del progetto per la rilevazione volte al miglioramento del Controllo di gestione. E' stata attivata la Procedura COMUNICA del Registro delle Imprese, il servizio SISTRI ed il Servizio "Incubatore di imprese" nella nuova sede di Via Privata OTO n. 3/5	56.520,00



Risorse derivanti dalla realizzazione dei progetti per il miglioramento dell'efficienza dei servizi co-finanziati dal Fondo perequativo di cui alla legge n. 580/93. Viene stanziato per l'anno 2010 il 20% delle somme che l'Unioncamere rimborsa all'Ente per l'attività svolta dal personale per la realizzazione di detti progetti. Tale somma sarà utilizzata per il 50% nell'anno 2010 e per la restante parte si procederà alla liquidazione solo al termine dei progetti approvati prevista per il 2011	42.170,00
Rimborso dalle Aziende speciali camerali per attività di direzione svolta dal Dr. Ilario Agata Art. 4 – comma 4 – CCNL 5/10/2001	8.000,00
Rimborso dalle Aziende Brugnato Sviluppo Srl, Carrodano Sviluppo Srl e Scuola Nazionale dei Trasporti per le attività svolte da dipendenti camerali. Art. 4 – comma 4 – CCNL 5/10/2001.	6.000,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	123.405,49
TOTALE FONDO	315.451,60
<u>Risorse integrative a carattere obbligatorio</u>	
Finanziamento dell'indennità di comparto di cui all'art 33 - comma 4 lettera a) del CCNL 22/1/2004	2.600,00
TOTALE ANNO 2010	318.051,60

Handwritten signature

Le parti concordano che le risorse stabili di cui all'art. 8 del CCNL dell'11/4/2008 e all'art. 4 del CCNL del 9/5/2006 ammontanti a € 16.598,97 possono essere destinate solo successivamente alla verifica delle condizioni previste dagli articoli stessi (rapporto spese di personale/entrate correnti) e rinviando pertanto il loro utilizzo all'esercizio 2011.

Handwritten signature

Le parti danno altresì atto che le risorse relative alla realizzazione dei progetti co-finanziati dal Fondo Perequativo saranno utilizzate nell'anno 2010 per il 50% mentre la restante parte, pari a € 21.085,00 sarà liquidata solo successivamente alla realizzazione dei progetti. Si rinvia pertanto l'utilizzo di tale stanziamento al successivo contratto decentrato.

Handwritten signature

Si prende atto che in sede di contratto decentrato per l'anno 2009 era stato rinviato all'anno 2010 l'utilizzo delle risorse stabili di cui all'art. 8 del CCNL dell'11/4/2008 e all'art. 4 del CCNL del 9/5/2006 pari a € 16.598,97. A seguito dell'approvazione del Bilancio al 31/12/2009 è stato accertato che il rapporto tra oneri di personale e proventi correnti è pari al 36,25%. Pertanto possono essere utilizzate le risorse di cui agli art. 4 e 8 del CCNL 11/4/2008 pari a € 5.736,17 e € 7.241,87, per complessivi € 12.978,04 mentre non può essere resa disponibile la somma di € 3.620,93 di cui all'art. 8 del suddetto CCNL.

Si prende altresì atto che in sede di contratto decentrato per l'anno 2009 era stato rinviato all'anno 2010 l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 3 – comma 6) - del CCNL del 31/7/2009.



Le parti prendono atto che come comunicato dall'Unione Italiana delle Camere di commercio, con note di cui si allega copia, l'indice economico/finanziario per l'anno 2009 dell'Ente è pari a 3,08 mentre l'indice nazionale di sistema è pari a 38,63. Il rapporto tra tali dati è del 7,97% e pertanto possono essere liquidate le somme di cui all'art. 3 - comma 6 - lett. a) - del CCNL 31/7/2009 pari a € 12.385,64.

In base ai dati sopraesposti la somma effettivamente disponibile nell'esercizio 2010 per il finanziamento dei fondi di cui ai successivi artt. 4 e 5 è pari a € **317.607,90**, come risulta dal seguente prospetto:

Totale fondo 2010		318.051,60
a dedurre somme da rinviare al 2010		- 37.683,97
da aggiungere somme 2009 rinviate al 2010		25.363,68
Economie realizzate nell'anno 2009 sull'accantonamento per lavoro straordinario		
Stanziamiento art. 4 CCDI	16.789,80	
Somme pagate per straordinario e banca ore	4.913,21	
Somme disponibili su fondo 2009 destinate ad incrementare il fondo di cui all'art. 31 del CCNL del 22/01/2004.		11.876,59
Somme effettivamente disponibili per l'anno 2010		317.607,90

Poiché l'art. 14 del CCNL 9/5/2006 "Norma programmatica" prevede che "Con la stipulazione del prossimo CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009, gli oneri connessi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative degli enti dotati di personale con qualifica dirigenziale sono posti a carico del bilancio degli enti stessi; con il medesimo CCNL sarà disciplinata l'attuazione della presente norma", le parti concordano che il presente contratto decentrato integrativo sarà modificato in merito solo successivamente all'approvazione del prossimo CCNL.



Art. 4 – Lavoro straordinario

Per l'anno 2010 per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario sarà effettuata entro il limite massimo di € 16.789,80, non superiore alle somme destinate a tal fine per l'anno 1998 per la parte che residua dopo l'applicazione delle regole contenute nell'art 15 – comma 1 – lettera a) del CCNL 1/4/1999 ed al netto della riduzione del 3% di cui all'art. 14 – comma 4 dello stesso CCNL.

L'amministrazione si è impegnata a dare completa attuazione a quanto previsto dall'art. 38 e 38 bis del CCNL del 14/9/2001 concernente la disciplina del lavoro straordinario della banca ore. A tal fine le parti concordano che il limite complessivo annuo delle ore di prestazione di lavoro straordinario che confluiscono, su richiesta del dipendente, nel conto della banca ore è pari a n. 50 ore pro-capite ad eccezione del dipendente addetto alla conduzione di autoveicoli per cui la misura viene fissata in 100 ore da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.

Si conferma che l'effettuazione del lavoro straordinario avviene solo previa autorizzazione del Segretario Generale e/o della Dirigente ovvero su loro delega dei Capi Servizi, su indicazione del responsabile dell'ufficio o del servizio, e dovrà essere debitamente motivata.

In sede di consuntivo, secondo l'art. 14 – comma 3 – i risparmi sul fondo relativi al lavoro straordinario vengono utilizzati per incrementare il fondo di cui all'art. 31 del CCNL del 22/01/2004.



Art. 5 – Criteri di utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Le risorse di cui all'art. 3 del presente CCNL, al netto di quanto utilizzato per il pagamento del lavoro straordinario di cui all'art. 4, sono utilizzate per:

VOCE	IMPORTO
a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.1999. I criteri e le modalità di erogazione di tali compensi al personale sono stabiliti all'art. 6 e 9 del presente accordo decentrato. L'importo di tale voce ammonta a	140.097,73
b) costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999. I criteri e le modalità di erogazione di tali compensi al personale sono stabiliti all'art. 16 dell'accordo decentrato sottoscritto nel settembre 2003. Importo per progressioni attribuite al 31/12/2009	57.657,13
b) costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999. I criteri e le modalità di erogazione di tali compensi al personale sono stabiliti all'art. 16 dell'accordo decentrato sottoscritto nel settembre 2003. Importo per progressioni da attribuire	6.100,00
c) costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato secondo la disciplina dell'art. 10 del CCNL del 31.3.1999; l'ammontare di tale fondo è determinato su base annua in Euro 38.000,00 per quanto riguarda la retribuzione di posizione ed in Euro 9.500,00 per quanto riguarda la retribuzione di risultato pari al 25% della posizione attribuita.	47.500,00



d) costituire il fondo per corrispondere le indennità spettanti al personale di categoria D, C e B cui sono state affidate specifiche responsabilità. Tali indennità vengono liquidate in misura annua e sono fissate in massimo € 2.000,00 per il personale di categoria D e C e € 1.500,00 per il personale di categoria B.	21.000,00
e) il pagamento delle indennità di rischio ai sensi dell'allegato B) del DPR 347/83 e dell'art. 34 lett. F) del DPR 268/87; l'ammontare di tale fondo è determinato in	188,52
f) il pagamento dell'indennità prevista dall'art. 37, comma 4, del CCNL 6.7.95 al personale della ex VIII qualifica funzionale, spettante per il biennio 2003/2004. Il fondo per tale tipologia di compensi è quantificato in	774,72
g) il pagamento del compenso previsto per il Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il pubblico quantificato in misura annua in € 300,00. Non viene attribuito il compenso non essendo stato affidato l'incarico nel corso dell'anno 2010	
h) il pagamento del compenso previsto per n. 2 dipendenti addetti al Protocollo informatico, quantificato in misura annua in € 300,00 pro-capite, erogato dall'1/2/2004	600
i) il pagamento dell'indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL 22/1/2004 (quota a carico del Fondo)	24.300,00
j) il pagamento dell'indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL 22/1/2004 (quota a carico del bilancio camerale)	2.600,00
RISORSE IMPEGNATE AL NETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 4	300.818,10



Art. 6 – Criteri per l'erogazione delle risorse destinate a remunerare la produttività e il miglioramento dei servizi.

Per l'anno 2010 le somme destinate a remunerare la produttività ed il miglioramento dei servizi vengono erogate con atto del Segretario Generale, informate le R.S.U. e le OO.SS. aziendali, sulla base dei seguenti criteri:

1. per il 30 % sulla base dei parametri di cui al contratto decentrato valevole per l'esercizio 1998 e contenuti nell'art. 8 - comma 2 del contratto stesso;
2. per il 70% sulla base delle risultanze del sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31/3/1999, integrati dei risultati della gestione per progetti ed attività programmate, sulla base del sistema di valutazione previsto dall'art. 9 del presente contratto.

In merito alla ripartizione della quota di cui al punto 2. le parti concordano che i parametri numerici da utilizzare in funzione della valutazione della prestazione saranno uguali per tutte le categorie economiche, e vengono quantificati nelle seguenti misure:

Valutazione	Descrizione valutazione	Parametro attribuzione compenso
Cinque stelle	Eccellente	150
Quattro stelle	Ottimo	125
Tre stelle	Buono	100
Due stelle	Sufficiente	50
Una stella	Insoddisfacente	0

Le parti danno atto che ai dipendenti Agata e Fiorino e sono stati attribuiti incarichi da svolgere per conto dell'ente presso società partecipate. Dette società rimborsano forfetariamente all'Ente gli oneri per l'attività svolta dai suddetti dipendenti. In merito all'attività svolta dal Dr. Fiorino e dal Dr. Agata le parti concordano che nell'ambito delle risorse destinate alla produttività venga riconosciuto agli stessi dipendenti un compenso pari al 60% di quanto introitato dall'Ente camerale da liquidare al netto di quanto già percepito per la remunerazione del lavoro straordinario svolto nell'anno.



Art. 7 – Posizioni organizzative e di alta professionalità

Le parti concordano che la Camera di Commercio ha attivato da tempo le procedure che sono presupposto indispensabile per la definizione delle posizioni organizzative come prevede l'art. 8 del C.C.N.L., e precisamente:

- > attuazione dei principi di razionalizzazione (separazione dei poteri, gestione delle risorse)
- > ridefinizione della struttura organizzativa e della dotazione organica attraverso apposito regolamento degli uffici e dei servizi
- > istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione

Il trattamento economico accessorio legato alla titolarità degli incarichi per le posizioni organizzative risulterà composto dalle seguenti retribuzioni:

- retribuzione di posizione che può variare da un minimo di Euro 5.164,57 ad un massimo di Euro 12.911,42 annui lordi per tredici mensilità
- retribuzione di risultato che può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della stessa retribuzione di posizione.

Il trattamento economico accessorio legato alla titolarità degli incarichi per le posizioni di alta professionalità risulterà composto dalle seguenti retribuzioni:

- retribuzione di posizione che può variare da un minimo di Euro 5.164,57 ad un massimo di Euro 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità
- retribuzione di risultato che può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della stessa retribuzione di posizione.

Tale trattamento economico assorbe tutte le competenze accessorie, le indennità e le prestazioni straordinarie.

Si dà atto che per l'anno 2010, a seguito della ridefinizione degli incarichi e responsabilità affidate ai Responsabili di Settore, sono previste n. 4 posizioni organizzative identificate nei ruoli di :

- Responsabile del Settore di Promozione economica;
- Responsabile Settore Servizi Gestionali;
- Responsabile Settore Servizi Anagrafici per l'Impresa;
- Responsabile Settore Affari Generali.

Le parti concordano inoltre che gli incarichi di "posizione organizzativa":

- sono attribuiti al personale appartenente alla categoria D;
- sono conferiti con apposito atto del Segretario Generale (ordine di servizio o determinazione dirigenziale);
- alla scadenza dell'anno solare si intendono tacitamente rinnovati in mancanza di specifici nuovi provvedimenti di modifica e/o revoca dei medesimi



Art. 8 – Indennità per compensare particolari responsabilità

Le parti concordano sulla necessità di procedere alla attribuzione delle indennità istituite dal CCNL 1.4.1999, articolo 17, comma 2, lettera f) per premiare l'impegno più forte, in termini di attribuzioni, richiesto ad alcuni dipendenti.

Per definire le prestazioni che vanno remunerate e individuare quindi i destinatari delle indennità, a titolo, certamente non esaustivo, ma indicativo si elencano le varie specifiche responsabilità che possono essere remunerate ai sensi dell'art 17 comma 2 lettera f) del Ccnl dell'1/4/1999:

CAT. B - C - D

Responsabilità di conduzione di gruppi di lavoro (non solo di coordinamento di personale).

Responsabilità di conseguimento di obiettivi/risultati specifici.

Responsabilità di realizzazione di programmi/piani di attività.

Responsabilità di istruttorie particolarmente complesse.

Responsabilità di sistemi relazionali complessi.

Responsabilità di preposizione a strutture complesse/strategiche.

Responsabilità di gestione di risorse.

Responsabilità di attività sostitutiva.

Responsabilità di attività quando non ricorrono le condizioni per l'attivazione di mansioni superiori.

Responsabilità di attività implicanti l'esercizio di funzioni di alta specializzazione.

Responsabilità di concorso decisionale.

In particolare, tenuto conto del nuovo assetto organizzativo e nell'impossibilità di procedere all'espletamento delle selezioni interne per la realizzazione delle progressioni verticali concordate a causa dei vincoli alle assunzioni di personale cui è sottoposta la Camera di Commercio, le parti concordano sull'attribuzione di :

n. 2 posizioni di particolare responsabilità nella categoria D;

n. 10 posizioni di particolare responsabilità nella categoria C;

n. 4 posizioni di particolare responsabilità nella categoria B.

Le indennità spettanti a tali figure ammonteranno a massimo € 2.000,00 annui per i dipendenti di categoria D e C e a € 1.500,00 annui per il personale di categoria B.

L'indennità per particolari responsabilità di cui all'art. 17 comma 2 lettera f) del CCNL 1.4.1999 come modificato dal CCNL 22 gennaio 2004, è commisurata, al concreto esercizio di mansioni di responsabilità, compresi i periodi di congedo per maternità e paternità. Tale particolare tutela non si estende ai periodi di congedo parentale, ivi compreso il primo mese di fruizione.

L'indennità spetta, in dodicesimi, al personale in servizio nel corso dell'anno e verrà ridotta proporzionalmente alle assenze per cause diverse dalle ferie e recupero festività soppresse. In tal caso le assenze di durata superiore a 15 giorni solari continuativi saranno considerate una mensilità, mentre non si effettuerà alcuna trattenuta per assenze inferiori ai 15 giorni.



Le parti concordano inoltre che gli incarichi per "specifiche responsabilità":

- sono attribuiti al personale appartenente alla categoria D, che non sia già incaricato di posizione organizzativa con riferimento alle tipologie di cui agli articoli 52 e successivi del vigente CCDI;
- sono conferiti con apposito atto del Segretario Generale (ordine di servizio o determinazione dirigenziale);
- alla scadenza dell'anno solare si intendono tacitamente rinnovati in mancanza di specifici nuovi provvedimenti di modifica e/o revoca dei medesimi.



Art. 9 – Sistema di valutazione

Premesso che l'art. 16 – comma 2 – del CCNL sulla classificazione del personale affida alla concertazione i criteri generali per la disciplina della metodologia permanente di valutazione, le parti convengono che il sistema di valutazione è uno strumento di massima rilevanza per:

- riconoscere l'impegno e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori,
- verificare il livello di efficienza ed efficacia della struttura organizzativa dell'Ente.

Il sistema permanente di valutazione è necessario, oltre che per un'efficace gestione delle risorse umane, per poter applicare le previsioni contrattuali relative alla:

- progressione orizzontale
- produttività individuale
- produttività collettiva.

A tale scopo verranno utilizzate apposite schede di valutazione del personale, conformi a quelle approvate nell'anno 2002.



Art. 10 – Progressioni orizzontali

Le parti concordano che per l'anno 2010 verranno effettuate n. 9 progressioni orizzontali, per cui è stata prevista la decorrenza dell'1/01/2010, a seguito dell'espletamento della procedura atta ad individuare i dipendenti interessati in base ai criteri fissati dall'ods n. 39/2002 e già utilizzati nel corso delle precedenti selezioni.



Art. 11 – Misure integrative

Le parti, in considerazione di quanto previsto dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL dell'1/4/1999 che prevedeva la individuazione di una forma sperimentale di previdenza sanitaria integrativa a partire dalle Camere di Commercio, concordano sulla opportunità di realizzare in merito interventi a favore del personale attraverso la sottoscrizione di una polizza di Assicurazione analoga a quella già stipulata negli esercizi precedenti o attraverso forme alternative di assistenza quali la Cassa Mutua Unioncamere o la Cassa Mutua camerale, tenendo conto della normativa vigente.